



ORDINANZA N. 11/ 2020

Prot. N. 1767 /2020

**ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 883
DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE
PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

**IL SINDACO
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"**

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"*, con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che "È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento"*

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute 120/2020 del 17 marzo 2020;

Dato atto che in data **23.03.2020** alle ore **15.15** è stato comunicato, dalla Protezione civile regionale, che il sig. **OMISSIS nato ad OMISSIS il OMISSIS** è entrato in Italia dopo il 17 marzo 2020 tramite trasporto aereo, non per comprovate esigenze lavorative e che, pertanto, non sussistono le eccezioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 17 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

L'attivazione dell'isolamento fiduciario presso il domicilio in Antey-Saint-André, **OMISSIS per il sig. OMISSIS nato OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS**, per un periodo di 14 giorni, **a decorrere dalla data odierna fino al 05.04.2020**;

ORDINA INOLTRE

Alle persone di cui sopra:

di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;

di rendersi disponibili ad eventuali contatti, anche quotidiani, con il personale dell'Azienda USL preposto alla sorveglianza sanitaria;

di segnalare con tempestività all'Autorità sanitaria, per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, l'eventuale insorgenza di sintomi da virus COVID-19.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 650 del codice penale;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Valtournenche;
- Alla Stazione della Guardia di Finanza di Breuil Cervinia;
- Al Corpo Forestale Valdostano – Stazione di Antey-Saint-André;
- All'Ufficio di Polizia Municipale;

La revoca automatica dell'ordinanza allo scadere del periodo di 14 giorni di cui sopra, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Struttura di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL;

Che l'ordinanza venga notificata alla persona interessata e venga pubblicata all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Antey-Saint-André lì 23/03/2020

IL SINDACO
(BERTULETTI Mario)
documento firmato digitalmente